



Comune di San Pietro Mosezzo

C.A.P. 28060 – Via Marinone, 13

Prot. n. 5014

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3563 DEL 19.06.2018

(ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la pratica SUAP n. 148-1/2016 del 05.04.2018 prot. 1514/2018 acquisita al prot. com.le n. 2865 del 09.04.2018 quale istanza per il rilascio di Permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/01 e smi in variante al PdC N. 3515 del 12.12.2016 presentata da:

Agrismart srl con sede in Novara – C.so Torino 1/B – C.F. 02539100038, nella persona dell'Amministratore Unico **Avanza Marco Mario** nato a Novara il 19.11.71 residente in Novara - via XX Settembre 14 - C.F. VNZMCM71S19F952H, in qualità di Comodataria, giusto atto del 22.12.2017 reg.to a Novara il 28.12.2017 al n. 2492 serie 3;

Dato atto integralmente del provvedimento prot. 4548 del 05.06.2017;

Visti il progetto presentato per l'intervento di "Nuova costruzione impianto di essicazione e deposito cereali" da realizzare in San Pietro Mosezzo sul terreno censito al NCT al F. 12 M. 51, redatto dall'ing. Mattachini Rezio iscritto all'ordine degli Ingegneri di Novara al n. 1178, e la documentazione presentata in data 13.06.2018 prot. 2875 acquisita al prot. com.le n. 4884 del 14.06.2018;

Vista la relazione tecnica di asseverazione resa dal progettista incaricato;

Vista la certificazione resa dal notaio Cigliano Niccolò in Novara di avvenuto rogito di atto di impegno ai sensi dell'art. 25 della LR 56/77 e smi in data 12.06.2018 rep. 4589 Racc. 3312 acquisita al prot. com.le n. 4884 del 14.06.2018;

Visto il D.P.R. 380/01 e smi – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia;

Viste le leggi regionali urbanistiche-edilizie;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Locale;

Visto il P.R.G.C. vigente;

Visto che l'intervento proposto non è soggetto al versamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 17 del DPR 380/01 e smi;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

RILASCIA

a **Agrismart srl** con sede in Novara – C.so Torino 1/B – C.F. 02539100038, nella persona dell'Amministratore Unico **Avanza Marco Mario** nato a Novara il 19.11.71 residente in Novara - via XX Settembre 14 - C.F. VNZMCM71S19F952H, in qualità di Comodataria, giusto atto del 22.12.2017 reg.to a Novara il 28.12.2017 al n. 2492 serie 3, nuovo Permesso di costruire per l'intervento di "**Nuova costruzione impianto di essicazione e deposito cereali**" da realizzare in San Pietro Mosezzo sul terreno censito al NCT al F. 12 M. 51, in conformità al progetto allegato e nel rispetto delle seguenti condizioni:

Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza o di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia. Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali di convenzioni particolari.

Il permesso di costruire è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che la titolarità dichiarata e quanto riportato negli elaborati di progetto corrispondano a verità: in caso contrario è da ritenersi non efficace.

Il permesso di costruire si riferisce esclusivamente alle opere richieste ed evidenziate degli elaborati progettuali e non costituisce sanatoria o presa d'atto di eventuali stati di fatto esistenti non regolari.

Non possono essere apportate modifiche all'opera in costruzione, se non nei limiti previsti dal DPR 380/01 e smi.

Il titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori e l'impresa/e esecutrice/i sono tenuti all'osservanza del permesso di costruire rilasciato e sono tutti responsabili in solido per l'inosservanza di quanto riportato nel titolo abilitativo e di leggi, regolamenti, norme e condizioni afferenti.

Ai sensi dell'art. 15 del DPR 380/01 e smi i lavori dovranno effettivamente iniziare entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo e dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio lavori, dando immediata comunicazione al SUE;

l'inosservanza dei precedenti termini comporta la decadenza del Permesso di Costruire; i termini tuttavia possono essere prorogati con istanza e provvedimento motivati; la parte di intervento non ultimata è subordinata a nuovo titolo abilitativo ai sensi del DPR 380/01 e smi.

L'area di cantiere dovrà essere opportunamente recintata e dovrà essere apposto idoneo cartello nel rispetto del R.E.; è fatto obbligo rispettare le prescrizioni di sicurezza e salute da attuare nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi.

In caso di controllo da parte del personale di vigilanza si precisa che lo stesso ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza. Allo stesso dovrà essere esibito il permesso di costruire ed eventuali varianti in corso d'opera.

Dovranno essere osservate, se ed in quanto applicabili, tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia antisismica, sulle strutture portanti, sulla sicurezza degli impianti, sul contenimento energetico, sul superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione incendi, sull'inquinamento, ecc.

Va presentato al SUE, prima dell'inizio dei lavori, la denuncia per opere strutturali ai sensi dell'art. 65 e 93 del DPR 380/01 e smi.

Qualora l'impresa esecutrice o il direttore dei lavori dovessero essere sostituiti, il titolare del permesso di costruire dovrà provvedere a dare immediata comunicazione indicando i nuovi nominativi; in tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, nei limiti della sua competenza. Le manomissioni del suolo pubblico, onde evitare qualsiasi eventualità di danni ai sottoservizi dovranno essere sempre e preventivamente autorizzate, dall'ufficio competente.

In caso di occupazione di suolo pubblico di vie e di spazi pubblici deve essere richiesta la relativa autorizzazione all'ufficio competente. Le aree così occupate dovranno essere nello stesso stato in cui sono state consegnate.

E' fatto obbligo di denunciare gli scarichi da effettuare qualunque sia il loro recapito mediante apposita richiesta alla competente autorità al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele e le precauzioni atte ad evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone, e per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare a terzi.

L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

Eventuali pubblici servizi interessati dalla costruzione dovranno essere spostati a cura e spese del concessionario.

Ai fini dell'agibilità deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia la Segnalazione Certificata di cui all'art. 24 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.; la costruzione potrà essere utilizzata a seguito di agibilità efficace.

Il permesso di costruire non vincola il comune in ordine ai lavori che il medesimo intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso fosse in contrasto, comporta la decadenza, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il concessionario dovrà inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni particolari: ---

ALLEGATI: n. 07 elaborati progettuali

Il presente permesso di costruire sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line ai sensi di legge.

San Pietro Mosezzo, lì 19.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. Ippolito Antonia

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio